

COMUNE DI MICIGLIANO

PROVINCIA DI RIETI

C O P I A

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 74 Del 07-11-2020

Oggetto:	Modifica programmazione triennale del fabbisogno di personale 2020-2022. Attuazione articolo 57 D.L. 104 del 14 agosto 2020, convertito in legge n. 126/2020
-----------------	---

L'anno duemilaventi il giorno sette del mese di novembre alle ore 11:45, presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione.

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

SALVATI EMILIANO	SINDACO	P
DI BIAGIO MAURO	VICE SINDACO	A
LUPI FABIO	ASSESSORE	P

ne risultano presenti n. 2 e assenti n. 1.

Assume la presidenza il Signor SALVATI EMILIANO in qualità di SINDACO assistito dal Segretario Comunale Dott.ssa RAFFAELA SILVESTRINI

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Soggetta a controllo	N	Soggetta a ratifica	N
Immediatamente eseguibile	S		

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla proposta di deliberazione hanno espresso il parere favorevole di cui all'art. 49 del T.U. 267/2000:

1) *Parere favorevole di sola regolarità Tecnica*
F.to Raffaella Silvestrini

2) *Parere favorevole di sola Regolarità Contabile*
F.to Sabrina Cesari

PREMESSO CHE:

- i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche, e Umbria sono stati colpiti il giorno 24 agosto 2016 alle ore 3,36 circa da un terremoto di magnitudo 6.0 della scala Richter e da successive scosse di forte intensità che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone e per la sicurezza dei beni pubblici e privati;
- tali fenomeni sismici hanno provocato la perdita di vite umane, nonché numerosi feriti, dispersi e sfollati e gravi danneggiamenti alle infrastrutture viarie, ad edifici pubblici e privati, alla rete dei servizi essenziali ed alle attività economiche;

RICHIAMATO l'art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001, come sostituito dall'art. 16 della legge 183/2011 (legge di stabilità 2012) che impone a tutte le pubbliche amministrazioni di effettuare annualmente la ricognizione delle condizioni di soprannumero o di eccedenza di personale;

ATTESO che la norma sanziona le pubbliche amministrazioni inadempienti con il divieto di effettuare assunzioni di personale a qualsiasi titolo, dettando al contempo le procedure da attivare per il collocamento in esubero del personale eccedente ai fini della ricollocazione presso altre amministrazioni, oppure, in caso di esito negativo, alla risoluzione del rapporto di lavoro;

PREMESSO CHE:

- con decreto in data 08.05.2018 il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha definito le *“Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle Amministrazioni pubbliche”*, necessarie per l’attuazione dell’art. 6-ter del D. Lgs. n. 165/2001, come modificato dall’art. 22, comma 1, del D. Lgs. n. 75/2017;
- il piano dei fabbisogni di personale deve essere coerente con l’attività di programmazione generale dell’Ente e deve svilupparsi, nel rispetto dei vincoli finanziari, in armonia con gli obiettivi definiti nel ciclo della performance, ovvero con gli obiettivi che l’Ente intende raggiungere nel periodo di riferimento (obiettivi generali e obiettivi specifici, ai sensi dell’art. 5, comma 1, del D. Lgs. n. 150/2009);
- la programmazione dei fabbisogni trova il suo naturale sbocco nel reclutamento effettivo del personale, ovvero nell’individuazione delle figure e competenze professionali idonee, nel rispetto dei principi di merito, trasparenza e imparzialità, per le quali devono essere richieste competenze e attitudini, oltre che le conoscenze;
- previa analisi delle esigenze, da un punto di vista quantitativo e qualitativo, per le amministrazioni diverse dalle amministrazioni statali, il piano dei fabbisogni di personale si sviluppa in prospettiva triennale ed è adottato annualmente nel rispetto delle previsioni dei cui all’art. 6, commi 2 e 3, del D. Lgs. n. 165/2001; l’eventuale modifica in corso d’anno è consentita solo a fronte di situazioni nuove e non prevedibili e deve essere, in ogni caso, adeguatamente motivata;
- in conformità a quanto disposto dall’art. 88 e segg. del D. Lgs. n. 267 e dall’art. 16, c. 1, lett. a-bis del D. Lgs. n. 165/2001 il piano triennale è approvato secondo le modalità previste dalla disciplina dei propri ordinamenti, su iniziativa dei Responsabili apicali;
- il piano deve essere sottoposto a controlli preventivi, anche al fine di verificare la coerenza con i vincoli di finanza pubblica, nonché alla preventiva informativa sindacale (art. 6, comma 1, del D. Lgs. n. 165/2001);

- il medesimo piano è oggetto di pubblicazione nella sezione “*Amministrazione trasparente*” nell’ambito delle informazioni di cui all’art. 16 del D. Lgs. n. 33/2013 “*Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica e il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato*”, unitamente al Conto annuale del personale;

RILEVATO CHE:

- il piano triennale dei fabbisogni deve essere orientato, da un punto di vista strategico, all’individuazione del personale in relazione alle funzioni istituzionali e agli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini;
- al fine di dare maggiore flessibilità a tale strumento, pur strettamente correlato con l’organizzazione degli uffici, la “*dotazione organica*” non è più espressa in termini numerici (numero di posti), ma anche in **un valore finanziario** di spesa potenziale massima imposta come vincolo esterno della legge o da altra fonte;
- l’art. 16 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 ha abrogato la lettera a) all’art. 1 comma 557 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ossia l’obbligo di riduzione della percentuale tra le spese di personale e le spese correnti.
- per gli enti locali, l’indicatore di spesa potenziale massima resta quello previsto come tetto massimo alla spesa di personale, ovvero il limite imposto dall’art. 1, comma 557 della L. n. 296/2006 – spesa media triennio 2011/2013 corrispondente, per il Comune di MICIGLIANO a **€ 172.139,33** ;
- nell’ambito di tale tetto finanziario massimo potenziale gli enti potranno procedere a rimodulare annualmente, sia quantitativamente che qualitativamente, la propria consistenza di personale in base ai fabbisogni programmati e sarà possibile, quindi, coprire in tale ambito i posti vacanti nel rispetto delle disposizioni in materia di assunzioni e nei limiti delle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente;

RICHIAMATO l’art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019, convertito in legge n. 58/2019, come modificato dall’art. 1, comma 853, della legge n. 160/2019, che innova profondamente il quadro normativo in materia assunzionale a

tempo indeterminato dei Comuni introducendo la possibilità, al ricorrere di specifiche condizioni finanziarie di incrementare la spesa di personale.

PRESO ATTO CHE :

- ✓ in data 17.04.2020 è stato emanato il relativo decreto interministeriale , attuativo del suddetto articolo 33 del DL 34 che ha introdotto con decorrenza 20.04.2020 le nuove misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei Comuni;
- ✓ in data 11 settembre 2020 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la circolare del 13 maggio 2020, del Ministro della Funzione Pubblica, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'Economia e Finanze recante linee d'interpretazione sull'attuazione del decreto di cui al precedente punto.

CONSIDERATO CHE:

Il quadro normativo in materia – per quanto riguarda i Comuni del cratere del sisma 2016 - è stato profondamente innovato dall'approvazione dell'articolo 57 della legge n. 126/2020, di conversione del D.L. n. 104 del 14 agosto 2020 che ha disposto:

- ✓ comma 3 che “al fine di assicurare le professionalità necessarie alla ricostruzione, a decorrere dal **[(1° novembre 2020)]**, le regioni, gli enti locali, ivi comprese le unioni dei comuni ricompresi nei crateri del sisma del 2009, **[(del sisma del 2012)]** e del sisma del 2016, **[(nonche' gli**
Enti parco nazionali autorizzati alle assunzioni di personale a
tempo determinato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, ultimo
periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016,
n.229,)] in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono assumere a tempo indeterminato, con le procedure e le modalita' di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75, il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione e presso gli enti locali dei predetti crateri;
- ✓ **3-bis.** Presso il Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito, a decorrere dall'anno 2020, un **fondo con dotazione pari a 5 milioni**

di euro per l'anno 2020 e a 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, finalizzato al concorso agli oneri derivanti dalle assunzioni a tempo indeterminato di cui al comma 3. Al riparto, fra gli enti di cui al comma 3, delle risorse del fondo i cui al periodo precedente si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. **Il riparto e' effettuato fra gli enti che entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto presentano istanza alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, comunicando le unita' di personale da assumere a tempo indeterminato e il relativo costo, in proporzione agli oneri delle rispettive assunzioni.**

- ✓ 3-septies. A decorrere dall'anno 2021 le spese di personale riferite alle assunzioni, effettuate in data successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, finanziate integralmente da risorse provenienti da altri soggetti, espressamente finalizzate a nuove assunzioni e previste da apposita normativa, e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per il periodo in cui e' garantito il predetto finanziamento. In caso di finanziamento parziale, ai fini del predetto valore soglia non rilevano l'entrata e la spesa di personale per un importo corrispondente.

DATO ATTO CHE:

- questo Ente, ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001, così come modificato dall'art. 16 della L. n. 183/2011 (Legge di stabilità 2012), ha effettuato la ricognizione annuale ai sensi dell'art. 6, comma 1, e dell'art. 3 del D. Lgs. n. 165/2001, dalla quale non risultano situazioni di eccedenza o di soprannumero, giusta deliberazione della G.C. n. 47 del 21/08/2020;

ATTESO CHE la situazione organica dell'ente alla data attuale è la seguente:

PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO

ALLEGATO "A"

AREA 1 -AFFARI GENERALI -PESONALE -SERVIZI DEMOGRAFICI-SERVIZI FINANZIARI-SERVIZI SOCIALI -SPORT -CULTURA-SERVIZI CIMITERIALI	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO -CAT. C	COPERTO
	ESECUTORE AMMINISTRATIVO SERVIZI DEMOGRAFICI -SOCIALI -CULTURA E SPROT-MESSO NOTIFICATORE -CAT. B -PART TIME -35 ORE	COPERTO
	ESECUTORE AMMINISTRATIVO CAT B - PART TIME 20 ORE -	COPERTO
AREA 2 - AREA TECNICA	RESPONSABILE AREA - CAT C -	VACANTE
	ESECUTORE TECNICO CAT B - PART TIME 35 ORE	COPERTO
AREA 3 - AREA VIGILANZA E COMMERCIO - PUBBLICI SERVIZI	ISTRUTTORE - VIGILE URBANO - CAT. C.	VACANTE

VISTO l'art. 50 bis della Legge 15 dicembre 2016, n. 229 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016 il quale, ai commi 1, 2 e 3, testualmente recita "1. *Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, in ordine alla composizione degli Uffici speciali per la ricostruzione, tenuto conto degli eventi sismici di cui all'articolo 1, e del conseguente numero di procedimenti facenti carico ai Comuni di cui agli allegati 1 e 2, gli stessi possono assumere con contratti di lavoro a tempo determinato, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel limite di spesa di 1,8 milioni di euro per l'anno 2016, di 24 milioni di euro per l'anno 2017 e di 29 milioni di euro per l'anno 2018, ulteriori unità di personale con professionalità di tipo tecnico o amministrativo-contabile, fino a settecento unità per ciascuno degli anni 2017 e 2018. Ai relativi oneri si fa fronte, nel limite di 1,8 milioni di euro per l'anno 2016 e di 14,5 milioni di euro per l'anno 2017, ai sensi dell'articolo 52 e, nel limite di 9,5 milioni di euro per l'anno 2017 e di 29 milioni di euro per l'anno 2018, con le risorse disponibili sulla contabilità*

speciale di cui all'articolo 4, comma 3. . Con provvedimento del Commissario straordinario, sentito il Capo del Dipartimento della protezione civile e previa deliberazione della cabina di coordinamento della ricostruzione, istituita dall'articolo 1, comma 5, sono determinati i profili professionali ed il numero massimo delle unità di personale che ciascun Comune è autorizzato ad assumere per le esigenze di cui al comma 1. Il provvedimento è adottato sulla base delle richieste che i Comuni avanzano al Commissario medesimo entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. Le assunzioni sono effettuate con facoltà di attingere dalle graduatorie vigenti, formate anche per assunzioni a tempo indeterminato, per profili professionali compatibili con le esigenze. E' data facoltà di attingere alle graduatorie vigenti di altre amministrazioni, disponibili nel sito del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri. Qualora nelle graduatorie suddette non risulti individuabile personale del profilo professionale richiesto, il Comune può procedere all'assunzione previa selezione pubblica, anche per soli titoli, sulla base di criteri di pubblicità, trasparenza e imparzialità”;

ATTESO che in ragione della sopra richiamata disposizioni, il Comune di MICIGLIANO ha assunto il seguente personale a tempo determinato:

PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ASSUNTO PER IL SISMA:

PROFILO	CAT. GIURIDICA	POSTI COPERTI FULL/TIME
ISTRUTTORE TECNICO	C1	FULL/TIME
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	C1	FULL/TIME

ATTESO CHE:

- che la struttura organizzativa attuale costituita dal solo personale a tempo indeterminato, è coerente con un comune con popolazione inferiore a 151 .abi tanti, ma non risulta più funzionale con il quadro delle competenze e degli adempimenti straordinari connessi alla ricostruzione post-sisma;

Richiamati i succitati e trascritti commi 3, 3bis e 3 septies del D.L. 104/2020, convertito in legge 126 del 13.10.2020 e dato atto che assunzioni di personale a tempo indeterminato che il Comune di Micigliano . vuole effettuare rientrano nelle suddette fattispecie ossia trattasi di stabilizzazione di personale assunto a tempo determinato dal Comune di Micigliano e la cui spesa, così come la relativa entrata corrente posta a copertura della stessa, non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. In particolare trattasi di spesa di personale a carico del fondo di cui al comma 3bis dell'articolo 57, specificamente istituito per le stabilizzazioni di cui al comma 3 della disposizione "de qua" ;

Dato atto pertanto :

- ✓ che la spesa per le assunzioni a tempo indeterminato di Euro 62535,02 (SESSANTADUEMILACINQUECENTOTRENTACINQUE/02) che il Comune di Micigliano intende effettuare nelle annualità 2021 è a carico del fondo di cui al succitato articolo 57 comma 3bis e dunque non rileva "ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58",così come la relativa entrata corrente;
- ✓ che l'autorizzazione a tali assunzioni rimane dunque subordinata all'accertamento del finanziamento delle medesime assunzioni a carico del Fondo di cui al comma 3bis dell'articolo 57 della legge n. 126 di conversione del DL 104 del 14 agosto 2020;

RITENUTO

che, a fini previsionali, costituendo il piano triennale del fabbisogno del personale un presupposto logico giuridico sostanziale ed essenziale anche per la richiesta di accesso al finanziamento del Fondo "de quo" di cui al succitato comma 3bis dell'articolo 57 e dunque per procedere poi all'autorizzazione alla spesa di personale e alle procedure di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 75/2017 è necessario comunque

prevedere un' entrata corrente per la copertura di tali assunzioni .Pertanto, alla luce di quanto sopra motivato e dedotto, il Comune di MICIGLIANO ritiene necessario rideterminare il fabbisogno 2020, 2021 e 2022, ai soli fini della procedura di stabilizzazione prevista dall'art. 57, comma 3, del D.L. 104/2020, convertito in legge 126 del 13.10.2020, programmando l'assunzione del personale di cui alla sottostante tabella, assunto ex art 50-bis Legge 15 dicembre 2016, n. 229, che maturi i requisiti, di cui all'art. 20, comma1 lettera c) del decreto legislativo 75/2017 e ss.mm.ii, nel 2020-2021, :

PROFILO	CAT. GIURIDICA	POSTI FULL/TIME PART/TIME	DATA MATURAZIONE REQUISITO art. 20, comma1 lettera c) del decreto legislativo 75/2017
ISTRUTTORE TECNICO	C1	FULL/TIME	01/02/2021
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	C1	FULL/TIME	27/10/2020
TOTALE	2	2	

RITENUTO per tutto quanto sopra premesso dover procedere alla rettifica della programmazione approvata con Delibera di Giunta Comunale n. 47 .del 21-08-2020

÷

VISTI

- il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
- l'art. 39, commi 1, 19 e 20 bis, della Legge 27/12/1997, n. 449 e successive modifiche;
- l'art. 91 del D. Lgs. 267/2000;

- la Legge 448/2001, in particolare l'art. 19, comma 8, il quale relativamente alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, stabilisce che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;
- l'art. 4 del C.C.N.L. del 31 marzo 1999 concernente il nuovo sistema di classificazione del personale del comparto Regioni ed Autonomie locali, come modificato dall'art. 12 del C.C.N.L. del 21/05/2018;
- la L. 27 dicembre 2006 n. 296, art. 1, comma 557 in materia di fissazione della spesa per il personale;

DATO ATTO del rispetto della legge 12 marzo 1999, n. 68, sulla disciplina generale delle assunzioni obbligatorie;

CONSIDERATO

- che il Comune di Miciglian ha popolazione pari a 151 .abitanti con rapporto dipendenti/popolazione inferiore al limite stabilito dall'art. 263 c. 2 TUEL, come indicato nel D.M. 10/4/2017;
- che per l'anno 2020 è stato rispettato il pareggio di bilancio;
- che è stata inviata la certificazione attestante i risultati conseguiti ai sensi art. 1 c. 723 lett. E) Legge 208/2015;
- che l'amministrazione ha adottato il piano triennale delle azioni positive tendenti ad assicurare la rimozione di ostacoli che impediscono le pari opportunità di lavoro tra uomini e donne ;
- che è stato rispettato il termine per l'approvazione dei bilanci di previsione, rendiconti, bilancio consolidato e del termine di trenta giorni dalla loro approvazione per l'invio alla BDAP, ai sensi dell'art. 9 c. 1 quinquies D.L. n. 113/2016;
- che non è stato richiesto da parte di creditori il rilascio della certificazione di cui all'art. 9 comma 3-bis del D.L. 185/2008;

RITENUTO, per quanto sopra esposto e nel rispetto delle disposizioni riportate, di poter procedere all'approvazione del Piano di fabbisogno di personale per il triennio 2020-2022, in relazione alla nuova organizzazione

sopra indicata e in conformità agli obiettivi previsti dalla legge 160/2019 (legge di bilancio 2020);

RILEVATO CHE

- il presente programma è suscettibile di ulteriori variazioni ed integrazioni in relazione all'eventuale evoluzione del quadro normativo di riferimento e/o a nuove esigenze, *anche derivanti dal mancato trasferimento delle risorse di cui all'art. 57 del D.L. 104/2020 convertito in legge 126 del 13.10.2020* o di qualsiasi altro sopravvenuto fabbisogno che allo stato attuale non è possibile prevedere o definire;
- l'atto di programmazione ha carattere generale, è atto di organizzazione, non richiede una specifica motivazione, è ampiamente discrezionale ed è per sua natura flessibile rispetto alle sopravvenute esigenze;

CONSIDERATO che il presente atto costituisce parte integrante e sostanziale del Documento Unico di Programmazione (DUP);

ACQUISITI, sulla proposta di deliberazione, i pareri favorevoli della Responsabile dell'Area Amministrativa in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, e della Responsabile dell'Area Finanziaria in ordine alla regolarità contabile, ai sensi e per gli effetti degli artt. 49, comma 1, e 147-bis del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

ACQUISITO, altresì, il parere dell'organo di revisione;

VISTO il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Con voti unanimi favorevoli

DELIBERA

1. Di riapprovare, per le motivazioni indicate in premessa che qui si hanno per ripetute e trascritte e alla luce del nuovo quadro normativo determinatosi con l'approvazione della legge n. 126/2020, di

conversione del DL n. 104 del 14 agosto 2020, il piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2020-2021-2022, prevedendo per gli anni 2020-2021 **la stabilizzazione, prevista dall'art. 57, comma 3, del D.L. 104/2020, convertito in legge 126 del 13.10.2020**, del personale che abbia maturato nel suddetto biennio i requisiti di cui all'art. 20, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 75/2017 e ss.mm.ii, nel 2020-2021;

PROFILO	CAT. GIURIDICA	POSTI FULL/TIME PART/TIME	DATA MATURAZIONE REQUISITO art. 20, comma 1 lettera c) del decreto legislativo 75/2017
ISTRUTTORE TECNICO	C1	FULL/TIME	01/02/2021
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	C1	FULL/TIME	27/10/2020
TOTALE	2	2	

2. Di stabilire che l'assunzione del suddetto personale sarà effettuata nei limiti del finanziamento che sarà effettivamente assegnato all'Ente, a carico del Fondo di cui al comma 3bis dell'articolo 57 della succitata legge a copertura dell'intera durata del rapporto di lavoro;
3. Di precisare che qualora il finanziamento sia inferiore rispetto al fabbisogno di personale previsto nel presente piano sarà presentato un

nuovo piano dei fabbisogni di personale che ridefinirà il nuovo quadro esigenziale in base alle effettive disponibilità finanziarie e assunzionali dell'Ente;

4. Di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale del Comune di Micigliano .., nella sezione "Amministrazione trasparente", in applicazione delle vigenti disposizioni di legge.
 5. Di dare mandato all'Ufficio personale di porre in essere quanto di propria competenza per l'attuazione del presente programma delle assunzioni, e di procedere in base a quanto previsto dal comma 3bis dell'articolo 57 della legge n. 126/2020 di conversione del DL n. 104 del 14 agosto 2020;
 6. Di trasmettere il presente provvedimento alle OO.SS., R.S.U. e al Dipartimento della Funzione Pubblica.
 7. Di dare atto che il presente atto costituisce parte integrante e sostanziale del DUP;
 8. Di dichiarare, con successiva e separata votazione espressa in forma palese, unanime e favorevole, la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
-

addì

IL SINDACO

F.to SALVATI EMILIANO

COPERTURA FINANZIARIA

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del Testo Unico 267/2000

IL REPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Sabrina Cesari

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente Deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio a partire da oggi per quindici giorni consecutivi e viene inviata a:

- ☐ ***Capo-Gruppo Consiliari***
- ☐ ***Albo Pretorio***
- ☐

Il Segretario Comunale

addì

F.to Dott.ssa RAFFAELA SILVESTRINI

EFFICACIA

Si attesta che la presente Deliberazione è divenuta esecutiva in quanto:

- ☐ ***Dichiarata Immediatamente Esecutiva***
- ☐ ***Pubblicata per dieci giorni All'Albo Pretorio***
- ☐ ***Conferma dell'Organo Rappresentativo***
- ☐

Il Segretario Comunale

addì

F.to Dott.ssa RAFFAELA SILVESTRINI

ATTESTATO DI CONFORMITA' ALL' ORIGINALE

Si attesta che la presente è conforme all'originale depositato agli atti di questo Ente.

Il Segretario Comunale

addì

Dott.ssa RAFFAELA SILVESTRINI